



Il Ministro del turismo

Disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 3-*quiquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

VISTO il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711C(2023) 1711 finale - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" e, in particolare, l'articolo 79, commi 1 e 3, secondo cui "*1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014*" e "*Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114*";

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", e, in particolare, l'articolo 3-*quiquies*, comma 1, che stabilisce: "*In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico*";

CONSIDERATO che per i comprensori sciistici delle Regioni con la dorsale appenninica, la parte della stagione turistica invernale che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 è stata compromessa in particolare dalla mancanza di precipitazioni nevose, provocando ingenti perdite economiche ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, ai gestori di stabilimenti termali, alle imprese turistico-ricettive, alle imprese di ristorazione e alle scuole di sci;

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 3-*quiquies*, previa individuazione dei soggetti beneficiari e degli investimenti ammessi al finanziamento, alla definizione di disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziare sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, da destinare ad investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico in favore specificamente dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

Il presente decreto reca disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziare dall'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per un ammontare pari a 30 milioni di euro.

Art. 2
(Finalità)

1. Le risorse indicate all'articolo 1 sono volte ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, le risorse stanziare sono destinate a finanziare progetti di investimento presentati dai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dai gestori di stabilimenti termali, dalle imprese turistico-ricettive, dalle imprese di ristorazione e dalle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

Art. 3
(Beneficiari)

Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale individuati al codice ATECO 49.39.01 "*Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano*" ovvero recanti il codice ATECO 52.21.9 "*Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA*", ai gestori degli stabilimenti termali individuati al codice ATECO 96.04.20 "*Stabilimenti termali*", alle imprese turistico-ricettive individuate al codice ATECO 55.10.00 "*Alberghi e strutture simili*", al codice ATECO 55.20.10 "*Villaggi turistici*", al codice ATECO 55.20.51 "*Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence*", al codice ATECO 55.20.52 "*Attività di alloggio connesse alle aziende agricole*", al codice ATECO 55.20.30 "*Rifugi di montagna*", al codice ATECO 55.20.20 "*Ostelli della gioventù*", al codice ATECO 55.30.00 "*Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte*", alle imprese di ristorazione individuate al codice ATECO 56.10.11 "*Ristorazione con somministrazione*", al codice ATECO 56.10.20 "*Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*" e alle scuole di sci che offrono corsi individuati al codice ATECO 85.51.00 "*Corsi sportivi e ricreativi*", che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento, e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

Art. 4
(Requisiti)

1. I soggetti di cui al precedente articolo devono essere in possesso, alla data pubblicazione del presente decreto, dei seguenti requisiti:

- a. svolgere almeno una delle attività individuate dall'articolo 3, come comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;
 - b. svolgere le attività di cui al punto precedente nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento;
 - c. aver subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30% rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022;
 - d. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
 - e. non avere procedure concorsuali pendenti;
 - f. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - h. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
2. I progetti di investimento dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
 3. I progetti dovranno essere conformi ai vincoli ambientali e strutturali come definiti con provvedimenti delle Regioni, nell'ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all'articolo 3.
 4. I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno essere altresì in regola con gli obblighi in materia fiscale.
 5. Le modalità di verifica dell'adempimento di tali obblighi verranno meglio definite nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 7.

Art. 5 (Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese effettuate dai soggetti di cui all'articolo 3, al fine di incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico e di promuovere il turismo durante tutto l'anno, garantendo adeguati livelli di sicurezza, tramite la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi che consentano l'innnevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci.
2. A titolo esemplificativo, sono considerate ammissibili le spese concernenti investimenti relativi a:
 - a. vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innnevamento e installazione di impianti di innnevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
 - b. dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti;
 - c. creazione di nuovi collegamenti tra impianti esistenti nell'ambito del singolo comprensorio o tra comprensori sciistici;
 - d. progetti innovativi in ambito *snow-farming* al fine di garantire l'operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione ovvero azioni connesse alla raccolta di neve artificiale, alla realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, al trasporto e alla posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici;

- e. allineamento a standard e requisiti di sicurezza e di accessibilità delle strutture e degli impianti;
- f. miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture e degli impianti;
- g. progetti innovativi relativi alla gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e progetti di sensibilizzazione ambientale presso strutture e impianti;
- h. installazione di fibra ottica e progetti di digitalizzazione dei processi e/o dell'offerta presso strutture e impianti;
- i. creazione di nuovi percorsi turistici;
- j. altre attività di ristrutturazione, ammodernamento e/o manutenzione.

3. Sono considerate ammissibili anche le spese connesse agli investimenti sopra specificati, avviati e non ancora conclusi nel corso dell'anno 2022, per le finalità di cui al comma 1.

4. Tutti i progetti finanziati devono essere economicamente sostenibili nel tempo ed essere in grado di generare impatti turistici positivi anche indiretti.

Art. 6 (Determinazione del contributo)

1. Ai progetti presentati dovrà essere allegato un cronoprogramma - il cui rispetto viene monitorato dal Ministero del turismo con le modalità definite negli Avvisi di cui al successivo articolo 7 - completo di tutti gli interventi previsti e contenente la specifica indicazione del termine in cui viene raggiunto ciascuno degli Stati di Avanzamento dei Lavori di cui al successivo articolo 11, comma 1.

2. I progetti presentati sono finanziati per un importo massimo pari a 3 milioni di euro. I criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione dei contributi ammessi a finanziamento, ivi inclusa la percentuale di finanziamento massima concedibile, sono definite negli Avvisi di cui all'articolo 7, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto alle richieste di contributo presentate, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti i beneficiari ammessi rispetto all'importo richiesto, fermo restando il limite di cui al comma 2.

4. Gli interventi ammessi al finanziamento devono essere identificati dal CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, indicato in sede di istanza. Il Ministero del turismo trasmette al Ministero dell'economia delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento per il monitoraggio degli stessi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7 (Presentazione delle domande)

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti tramite Avviso pubblico, pubblicato sul sito del Ministero del turismo a valere sui fondi stanziati per l'anno 2023.

Art. 8 (Procedure di controllo e revoca del contributo)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specificati nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 7, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Ministro del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme

eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e degli altri oneri dovuti, fatte salve le sanzioni di legge. Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché di quanto specificato nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il Ministero del turismo può procedere alla revoca del finanziamento nel caso di irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti nel progetto finanziato.

4. Il Ministero del turismo si riserva, altresì, di revocare in tutto o in parte il finanziamento in caso di inadempimento e di omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 9

(Commissione di valutazione)

1. L'ammissibilità delle domande e dei relativi progetti sono valutati nel merito, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5, da un'apposita Commissione, formata da tre componenti, istituita dal Ministero del turismo.

Art. 10

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di aiuti di Stato, subordinatamente alle previste autorizzazioni ove necessarie.

Art. 11

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo di cui al presente decreto avverrà per il:

- a. 30% dell'importo finanziato ad esito dell'approvazione del progetto;
- b. 50 % dell'importo finanziato ad esito della produzione di uno Stato di Avanzamento Lavori che certifichi il completamento degli interventi e all'ulteriore condizione che essi siano stati effettuati nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;
- c. la parte rimanente dell'importo finanziato, ad esito dell'approvazione della rendicontazione finale e all'esito positivo dei collaudi.

2. Ciascuno Stato di Avanzamento Lavori dovrà essere corredato da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3.

3. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 18 mesi dall'approvazione del progetto.

Art. 12

(Ulteriori contributi)

1. In ipotesi di integrazione per legge delle risorse di cui all'articolo 1, ovvero di esistenza dei residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del turismo può erogare proporzionalmente

ulteriori somme alle iniziative ammesse, qualora non integralmente finanziate o può promuovere interventi aggiuntivi a favore dei destinatari con le modalità dettate dagli Avvisi pubblici di cui all'articolo 7.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità indicate all'articolo 2 è previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte sul capitolo 7121 p.g. 1 di bilancio del centro di responsabilità 2 - Segretariato generale, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'annualità 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo

Sen. Daniela Garnero Santanchè

 **DANIELA GARNERO
SANTANCHE'**
**MINISTERO
DEL TURISMO** 06.07.2023 16:32:08
REPUBBLICA ITALIANA GMT+01:00